

N.RG 5757 / 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Firenze

Sezione F1

Il Giudice di Pace di Firenze Dott. SONIA SALERNO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5757 / 2023 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: [redacted] (C230000975)
rappr. e dif. dall'Avv. EMANUELE DI MASO (DMSMNL65S27I158B)

E

Controparte: COMUNE DI [redacted] (C1484)
rappr. e dif. dall'Avv. [redacted]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

La società [redacted] ha proposto opposizione avverso la
ingiunzione di pagamento n° 992023051101170324481 dell'11.05.2023 con la
quale le veniva ingiunti il pagamento della complessiva somma di €. 12.857,89=
relativa al mancato pagamento di n° 24 verbali di accertamento emessi per
violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 C.d.S. e dell'art. 126 bis II° comma C.d.S..
Nel ricorso l'opponente, quale proprietaria dei veicoli con i quali i locatari
commettevano le infrazioni accertate, rileva la illegittimità della ingiunzione di

pagamento per omessa notifica di n° 12 verbali di accertamento. Eccepisce altresì la mancata contestazione immediata delle infrazioni.

Il Comune di Firenze ha regolarmente depositato i documenti di cui all'art. 6, 8° comma D.Lgs. 150/2011, chiedendo il rigetto della opposizione.

La società ricorrente, presa visione della documentazione depositata dal Comune di Firenze, ha eccepito la nullità delle notifiche dei verbali di accertamento eseguite a mezzo PEC da un indirizzo non riconducibile all'ente accertatore ed in ogni caso non presente in alcuno dei pubblici registri previsti a tal fine dalla legge. All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha impugnato la ordinanza ingiunzione n° 992023051101170324481, emessa a seguito del mancato pagamento di n° 24 verbali di accertamento, deducendo la omessa notifica di n° 12 verbali di accertamento. Presa visione della documentazione depositata dal Comune di Firenze, ha eccepito la nullità della notifica in quanto eseguita tramite PEC da un indirizzo non riconducibile all'ente accertatore ed in ogni caso non presente in alcuno dei pubblici registri previsti a tal fine dalla legge.

Il Comune di Firenze ha sostanzialmente confermato che l'indirizzo PEC dal quale sono stati notificati i verbali di accertamento non è presente nei pubblici registri, rilevando comunque che per almeno 12 verbali la eventuale nullità della notifica è stata sanata, avendo parte ricorrente dichiarato di averli ricevuti.

Per quanto riguarda i verbali di accertamento n° 5425808/2019, n° 5553045/2019, n° 5423257/2019, n° 1066136/2019, n° 5554291/2019, n° 3589115/2019, n° 2190169/2019, n° 655063/2019, n° 7610146/2019, n° 655109/2019, n° 2192537/2019, n° 581/2019/2019, la società ricorrente ha dato atto di averne ricevuto la notifica.

L'art. 156 c.p.c. prevede che “la nullità non può mai essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.

Infatti, poiché l'art. 60 comma 1° del D.P.R. n° 600/1973 richiama il sistema di notifica degli atti processuali disponendo che “le notificazioni degli avvisi – degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile” con le modifiche tassativamente sancite, tra le quali non si rinviene alcuna deroga al dettato dell'art. 156 del codice di procedura civile, la nullità della notifica resta sicuramente sanata allorché l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come nel nostro caso. Pertanto, con riferimento ai verbali di accertamento di cui sopra, la eccezione di nullità della notifica deve essere respinta.

Per quanto riguarda invece i restanti verbali di accertamento, notificati tramite PEC da un indirizzo non inserito nei pubblici registri, il ricorso deve essere accolto.

Infatti perché la notificazione via PEC possa considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri ed in linea con quanto disposto dall'art. 16-ter 1-ter d.l. 1789/2012.

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n° 3093/2020 ha confermato il principio secondo cui “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi” precisando che l'elencazione dei Pubblici Registri è tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell'indirizzo al soggetto notificante.

Pertanto, deve essere dichiarata la nullità della notifica dei verbali di accertamento n° 7612349/2019, n° 7594865/2019, n° 2234867/2019, n° 7595056/2019, n° 7597101/2019, n° 7594866/2019, n° 5531572/2019, n° 2158405/2019, n° 5348866/2019, n° 3502264/2019, n° 678051/2019 e n° 7617473/2019.

Il ricorso è dunque parzialmente fondato e l'importo della ingiunzione di pagamento impugnata deve essere ridotto come da dispositivo.

Stante la parziale soccombenza si compensano le spese di lite.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di

COMUNE DI U.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie parzialmente la opposizione e per l'effetto modifica la ingiunzione di pagamento n° 992023051101170324481 dell'11.05.2023 limitatamente alla entità delle sanzioni dovute, riducendone l'importo da Euro 12.857,89= ad Euro 4.075,51=. Spese compensate.

Così deciso in Firenze, li 25-5-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. SONIA SALERNO